

Legge Regionale 27 febbraio 2012 n.3

L'articolo è stato aggiunto dall'[art. 6, comma 1, lett. b\) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14](#) LEGGE SEMPLIFICAZIONE 2016 pubblicata [BURL n. 22, suppl. del 30 Maggio 2016](#) -

Art. 4 bis (Disciplina dei centri massaggi di esclusivo benessere)

1. Il centro massaggi di esclusivo benessere è un centro massaggi aperto al pubblico, dotato di postazione di massaggio, senza alcun macchinario estetico, i cui trattamenti non hanno alcuna finalità estetica.

2. L'apertura di un centro massaggi di esclusivo benessere è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente. Nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica di cui all'[articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7](#) (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 aprile 2007, n. 40](#), la segnalazione è presentata, con le modalità di cui all'[articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160](#) (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'[articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#)), presso il registro delle imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP. La segnalazione contiene la dichiarazione relativa al rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie e di tutela della salute sui luoghi di lavoro.

3. Nel caso di cittadini dei paesi non europei e dell'Unione europea, nella SCIA deve essere altresì attestato il possesso, da parte del soggetto titolare o delegato che esercita effettivamente l'attività, di uno dei seguenti documenti:

- a) un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione Italiano Generale (CELI); a tal fine è sufficiente un CELI di livello A2 Common European Framework;
- b) un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta.

4. In caso di mancata attestazione del possesso di uno dei documenti di cui al [comma 3](#), il soggetto che esercita effettivamente l'attività è tenuto a frequentare e superare positivamente un corso per valutare il grado di conoscenza di base della lingua italiana presso la Camera di Commercio territorialmente competente per il comune dove intende svolgere l'attività o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

5. Al fine di garantire condizioni di uniformità, la Giunta regionale disciplina, con apposito regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante: ["Legge di semplificazione 2016"](#), specifici requisiti igienico-sanitari e di sicurezza necessari per lo svolgimento dell'attività. Nel regolamento è definito il termine entro cui le attività esistenti devono porsi in regola, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al [comma 6](#).

6. Fatte salve le disposizioni di cui all'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in caso di accertata carenza dei requisiti di cui ai commi 2, terzo periodo, 3, 4 e 5, l'amministrazione comunale applica la sanzione da $\text{p } 5.000,00$ a $\text{p } 15.000,00$, raddoppiata in caso di recidiva.

7. La mancata presentazione della SCIA comporta l'applicazione di una sanzione da $\text{p } 5.000,00$ a $\text{p } 15.000,00$ e il divieto di prosecuzione dell'attività.

8. I comuni definiscono gli orari di apertura e di esercizio dell'attività.

9. Fatto salvo quanto previsto dal [comma 5](#), coloro che alla data di entrata in vigore della legge regionale recante: ["Legge di semplificazione 2016"](#) esercitano l'attività hanno l'obbligo, entro sei mesi da tale data, di porsi in regola con i requisiti di cui ai commi 3 e 4.